

ART. 14

Durata e svolgimento delle cariche - Incompatibilità

1. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
2. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per due sedute anche non consecutive.
3. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta allo S.N.A.G. La carica di Presidente, Vice Presidente e membro di Giunta è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di Governo di livello Europeo, Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale, Circostrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, Associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di Governo di cui al presente comma, ferme restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del presente comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.